

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 01/08/2022 n. 1009

Settore IV
4.4 - Area Governo del Territorio
4.4.3 - UO Attività Amministrativa

OGGETTO: ART. 7 DEL D.P.R. N. 31 DEL 13/02/2017 - RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER LA PROSECUZIONE DEL "PROGETTO DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA GOLA DELLA ROSSA IN SERRA SAN QUIRICO - TECNICHE INNOVATIVE E COLTIVAZIONE IN SOTTERRANEO SU CALCARE MASSICCIO - CAVA DELLA ROSSA E CAVA SAN FLORIANO" - RICHIEDENTE: GOLA DELLA ROSSA MINERARIA S.P.A.

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

PRESO ATTO CHE:

- la Sig.ra Giacometti Marisa, in qualità di legale rappresentato della Soc. Gola della Rossa Mineraria S.p.A. (P.I. 02684560424), ha presentato istanza ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Serra San Quirico, per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata precedentemente dalla Regione Marche, all'interno del procedimento di V.I.A., al fine di proseguire il "Progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell'area Gola della Rossa, nel comune di Serra San Quirico - Tecniche innovative e coltivazione in sotterraneo su calcare massiccio - Cava Gola della Rossa e Cava San Floriano";
- il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Serra San Quirico, con nota prot. n. 4151 dell'01/06/2022, pervenuta in pari data, ed assunta al protocollo prov.le n. 18935 del 06/06/2022, ha trasmesso la suddetta istanza;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13/02/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che all'art. 7, assoggetta a procedimento semplificato (art. 11 del D.P.R. 31/2017) le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;



Provincia
di Ancona

VISTA la nota prot. n. 20390 del 14/06/2022 con la quale la scrivente Unità Operativa ha comunicato al Comune ed alla Società richiedente l'avvio del procedimento amministrativo e il relativo termine di conclusione previsto per il 05/08/2022;

RICHIAMATA la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017:

“Sono stati esaminati, gli elaborati sotto elencati, relativi ai lavori in oggetto:

- 1) *Nota trasmissione del Comune di Serra San Quirico prot. n. 4151 del 01/02/2022, ns. prot. n. 18965 del 06/06/2022;*
- 2) *Relazione Paesaggistica;*
- 3) *Corografia e stralci cartografici vari;*
- 4) *Sezioni fronti della cava Gola della Rossa e della Cava San Floriano;*
- 5) *Documentazione fotografica;*

Accertato che l'intervento si situa in una zona che gode delle più ampie tutele paesaggistiche ed ambientali:

- *D.M. 31/08/1985;*
- *Parco Gola della Rossa e di Frasassi;*
- *PPAR: area A di eccezionale paesaggistico (GA e BA) ed ambientale, zona archeologica;*
- *Zona ZPS (zona di protezione speciale) e SIC (sito di importanza comunitaria);*
- *Bioitaly, direttiva Habitat n. 92/43;*
- *Vincolo Idrogeologico.*

La documentazione viene trasmessa al fine di acquisire il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata a suo tempo in sede di Via Regionale.

Richiamato l'art. 7 del D.P.R. n. 17 del 13/02/2017, con il quale vengono assoggettate a procedimento semplificato le autorizzazioni paesaggistiche, purchè scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute;

Dato atto altresì che nel rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica rimangono valide tutte le prescrizioni formulate a suo tempo da vari Enti, su aree di cava e su aree esterne all'area di cava;

Esula dal presente rinnovo, la valutazione dell'attività di cava come anche il monitoraggio dell'andamento e prosecuzione dei lavori in quanto, come sopra esposto, in quanto risulta di competenza di altri Uffici;

Valutato che trattasi di mero rinnovo della sola autorizzazione paesaggistica per l'attività di cava già esistente, sulla base di un progetto a suo tempo approvato dagli Enti competenti in materia estrattiva;

Verificato che le due cave, con la loro attività sono ubicate in un luogo di eccezionale valore paesaggistico ed ambientale, dove sono presenti quasi tutte le tutele previste per Legge, visibili da tutti i principali punti panoramici e per gran parte della vallata dell'Esino e dei monti vicini, pertanto di forte impatto visivo, ma ormai risulta essere una zona completamente deturpata e fortemente antropizzata dall'attività estrattiva;

Data per verificata da parte del Comune, la conformità dei lavori fino ad oggi realizzati, con quanto previsto nel progetto di cava approvato in via definitiva.

Per quanto sopra esposto si propone parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica dell'attività estrattiva relativa alla Cava Gola della Rossa e Cava San Floriano, secondo la richiesta presentata dalla ditta cava Gola della Rossa Mineraria S.p.a.”;

DATO ATTO che:

- con nota prot. n. 21903 del 22/06/2022 la scrivente Unità Operativa ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ancona e Pesaro e Urbino, la relazione tecnica illustrativa di cui sopra, unitamente alla documentazione allegata all'istanza presentata dal Comune di Serra San Quirico, al fine di ottenere il parere ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.P.R. n. 31/2017;

- avendo la suddetta Soprintendenza ricevuto la relazione di cui sopra in data 22/06/2022, il parere vincolante doveva essere reso entro il 12/07/2022 (20 gg. dalla data di ricevimento della relazione istruttoria - art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017);

PRESO ATTO che è decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 11, comma 5, D.P.R. n. 31/2017 senza che la sopra citata Soprintendenza abbia reso il prescritto parere vincolante in merito all'intervento in oggetto;

VISTO l'art. 11, comma 9, del D.P.R. n. 31/2017, secondo il quale, in caso di mancata espressione del parere vincolante da parte della Soprintendenza, nei tempi previsti dal comma 5 del medesimo articolo, si forma il silenzio assenso in conformità all'art. 17-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra specificato e per le motivazioni espresse nella suddetta relazione istruttoria, ai soli fini dell'art. 11 del D.P.R. 31/2017, di poter esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per il progetto in questione, proposto dalla Società richiedente;

VISTI:

- l'art. 146 "Autorizzazione paesaggistica" del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 (*procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche*) e l'art. 11 "*Semplificazioni procedurali*" del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017;
- l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 351 del 28/12/2015 avente ad oggetto "*Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa della Provincia di Ancona quale Ente di Area Vasta a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali della Provincia (art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e L. R. 3 aprile 2015, n. 13)*" e le ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 153 del 15/10/2019 relativo al processo di riassetto e di individuazione delle Aree di Posizione Organizzativa, in cui si prevede l'Area denominata "Governo del Territorio";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 157 del 31/10/2018, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Dott. Fabrizio Basso, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dalla data del 1° novembre 2018 fino alla



- data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia ovvero, se più breve, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento di incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;
- la determinazione dirigenziale n. 409 del 28/4/2020 di conferimento all'Arch. Sergio Bugatti della titolarità dell'incarico di titolare di posizione organizzativa dell'Area "Governo del Territorio" del Settore IV e di delega di parte delle funzioni dirigenziali, indicate all'art. 27 ter e art. 29, comma 2, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - la determinazione dirigenziale n. 698 del 30/05/2022 con la quale è stato rinnovato a decorrere dal 30 giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'attuale incarico di titolarità di posizione organizzativa e di delega di funzioni di cui alla sopra richiamata determinazione n. 409/2020;
 - il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 32 del 4/03/2022, con cui si conferma al dirigente di ruolo della Provincia di Ancona Dott. Fabrizio Basso, l'incarico dirigenziale ad interim del Settore IV a decorrere dalla data del 19 dicembre 2021 fino alla data di scadenza del mandato elettivo del Presidente della Provincia ovvero, per gli incarichi ad interim, fino alla data di affidamento del relativo incarico dirigenziale ad altro dirigente assunto a tempo indeterminato o determinato;

DETERMINA

- I. Di rilasciare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.P.R. n. 31 del 13/02/2017, l'autorizzazione paesaggistica semplificata, per il rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica, rilasciata precedentemente dalla Regione Marche, all'interno del procedimento di V.I.A., relativa alla prosecuzione del "*Progetto di riconversione industriale e riqualificazione ambientale dell'area Gola della Rossa, nel comune di Serra San Quirico - Tecniche innovative e coltivazione in sotterraneo su calcare massiccio - Cava della Rossa e Cava San Floriano*", come da istanza presentata dalla Gola della Rossa Mineraria S.p.A., e trasmessa dal Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Serra San Quirico, con nota prot. n. 4151 dell'01/06/2022, pervenuta in pari data, ed assunta al protocollo prov.le n. 18935 del 06/06/2022, nel rispetto dei contenuti e delle condizioni indicati nella relazione istruttoria trascritta integralmente in narrativa e che qui si intende riportata.
- II. Di dare atto, che secondo l'art. 11, comma 11 del D.P.R. n. 31/2017, che rimanda a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione. ... Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ...*".
- III. Di trasmettere copia del presente provvedimento Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ancona e Pesaro e Urbino, al S.U.A.P. del Comune di Serra San Quirico, all'Ente Parco Gola della Rossa, e alla società richiedente.
- IV. Di dare atto che, ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "*L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le*



Provincia
di Ancona

sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.”.

- V. Di dare atto che la presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico in oggetto.
- VI. Di dare atto che il Comune di Serra San Quirico ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, è tenuto alla vigilanza dell'osservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione e che restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località.
- VII. Di pubblicare, ai sensi del comma 13 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, la presente autorizzazione nell'elenco liberamente consultabile per via telematica sul sito www.provincia.ancona.it.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Arch. Sergio Bugatti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'Area Governo del Territorio del Settore IV.

Ancona, 01/08/2022

IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
DELEGATO DAL DIRIGENTE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

REDATTORE ATTO: MIELE LICIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: BUGATTI SERGIO

Classificazione 11.04.03
Fascicolo 2021/976